



MIMIT

# IPERAMMORTAMENTO PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Legge di Bilancio n.199 del 30/12/2025 – art. 1 co. 427-436 ss.mm.ii.

# IPERAMMORTAMENTO PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Legge di Bilancio n.199 del 30/12/2025, art. 1 co. 427-436 ss.mm.ii.

## 1. OBIETTIVI

Supportare e incentivare le imprese che investono in **beni strumentali nuovi**, in **beni materiali** e **immateriali** (software e sistemi IT) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi in chiave Industria 4.0 (I4.0).

## 2. SOGGETTI BENEFICIARI

Tutti i **soggetti titolari di reddito di impresa** che effettuano investimenti ammissibili destinati a strutture produttive ubicate in Italia (escluse imprese agricole per le quali è prevista una misura dedicata).

## 3. INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili investimenti in

- A. **beni materiali e immateriali** strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla legge di bilancio, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (beni 4.0);
- **Beni strumentali materiali 4.0** (Allegato IV alla Legge di Bilancio):
    - 1) beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
    - 2) sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;
    - 3) dispositivi per l'interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0;
    - 4) Beni Strumentali per l'elaborazione, la memorizzazione e la trasmissione dei dati funzionali alla trasformazione digitale delle imprese:
      - a. Infrastrutture di calcolo per intelligenza artificiale e simulazione
      - b. Infrastruttura di connettività industriale
      - c. Infrastrutture di sicurezza informatica OT/IT.
  - **Beni strumentali immateriali 4.0** (Allegato V alla Legge di Bilancio) quali software e sistemi IT;
- B. gli investimenti in **beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo** (sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1,

lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11).

Per i beni materiali e immateriali 4.0 di cui agli Allegati IV e V, l'ammissibilità richiede l'**interconnessione** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. In relazione agli investimenti energetici, i **sistemi di accumulo** sono agevolabili **solo se asserviti all'impianto di produzione da fonti rinnovabili**.

Con riferimento ai beni immateriali, non rientrano tra le spese agevolabili i costi relativi a software erogati in modalità as-a-service ossia sostenuti come canoni periodici di abbonamento o di accesso al servizio, in quanto non riconducibili a beni strumentali soggetti ad ammortamento o a canoni di locazione finanziaria.

Restano pertanto agevolabili esclusivamente i software, sistemi e piattaforme acquisiti in proprietà o tramite licenza pluriennale capitalizzabile come bene immateriale strumentale, ovvero acquisiti in leasing finanziario.

Sono ammissibili all'agevolazione i beni acquisiti in proprietà o leasing.

Non sono ammessi beni fruiti tramite contratto di noleggio.

In sede di conversione/integrazione normativa è stata soppressa la clausola che limitava l'agevolazione ai beni prodotti in UE/SEE, con eccezione dei moduli fotovoltaici per i quali permangono i requisiti tecnici previsti dal DL 181/2023

#### **4. PERIODO AGEVOLABILE**

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dal **01/01/2026** al **30/09/2028**.

La comunicazione di completamento dell'investimento al GSE deve essere trasmessa, in ogni caso, entro il 15/11/2028, fatto salvo l'eventuale differimento di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE.

#### **5. ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE**

L'iperammortamento si configura come una maggiorazione extra-contabile che riduce l'imponibile fiscale su cui vengono calcolate le imposte.

<b>Scaglioni investimenti</b>	<b>Maggiorazione del costo deducibile</b>	<b>Beneficio</b>
<i>Fino a 2,5 milioni €</i>	+180%	43,2%
<i>Oltre 2,5 mln e fino a 10 mln €</i>	+100%	24%
<i>Oltre 10 mln e fino a 20 mln €</i>	+50%	12%

## 6. MODALITÀ DI FRUIZIONE

- a) La fruizione è **subordinata** al rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e al versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori.
- b) Per poter fruire dell'agevolazione, le imprese sono tenute a trasmettere apposite comunicazioni al **GSE** attraverso la piattaforma informatica dedicata, secondo modelli e istruzioni che saranno definiti con successivi decreti direttoriali. La procedura si articola nelle seguenti fasi:
- **comunicazione preventiva**, riferita alla struttura produttiva e contenente i dati identificativi dell'impresa, la tipologia e l'ammontare degli investimenti, nonché la data prevista di interconnessione o di entrata in funzione;
  - **comunicazione di conferma**, da trasmettere entro 60 giorni dall'esito positivo del GSE, con indicazione del pagamento dell'ultima quota di acconto necessaria al raggiungimento di **almeno il 20%** del costo di acquisizione di ciascun bene, unitamente ai dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili. Per i **beni oggetto di locazione finanziaria**, fermo restando l'obbligo di invio della comunicazione di cui al presente comma, il pagamento di quote per il raggiungimento del **20% del costo di acquisizione** si considera soddisfatto con la **stipula del contratto di locazione finanziaria** e l'impegno assunto con il fornitore dalla società concedente con la sottoscrizione dell'ordine di acquisto.
  - **comunicazione di completamento**, da trasmettere a investimento ultimato e, per i beni 4.0, a interconnessione avvenuta, corredata dalle attestazioni di possesso della documentazione tecnica e contabile richiesta. Tale comunicazione deve essere inviata entro il **15/11/2028**.
- c) Il mancato invio delle comunicazioni o delle eventuali integrazioni documentali nei termini e con le modalità previste comporta il **mancato perfezionamento della procedura** per la fruizione del beneficio.
- d) Le caratteristiche tecniche dei beni agevolabili, la loro riconducibilità agli elenchi di cui agli Allegati IV e V e, per i beni 4.0, l'avvenuta interconnessione, **devono essere comprovate da perizia tecnica asseverata**, corredata da analisi tecnica, rilasciata da professionista abilitato o da ente di certificazione accreditato, indipendentemente dal valore di acquisizione dei beni.
- e) È richiesta una **certificazione contabile** che attesti l'effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alla documentazione aziendale. Tale documento deve essere rilasciato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro; qualora l'impresa non sia obbligata per legge alla revisione legale, dovrà nominare appositamente un revisore iscritto nella sezione A del registro, il quale dovrà operare nel rispetto dei principi di indipendenza professionale.
- f) A partire dalla prima comunicazione preventiva e fino al termine di fruizione dell'agevolazione, l'impresa è inoltre tenuta a trasmettere una **comunicazione periodica entro il 20 gennaio di ciascun anno** e una **comunicazione integrativa entro il successivo 30 giugno**, recante il piano di ammortamento con indicazione delle quote di incentivo imputate in ciascun esercizio.
- g) La maggiorazione è fruibile dal periodo d'imposta in cui viene trasmessa la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo d'imposta e, per i beni 4.0, che sia avvenuta l'interconnessione. La fruizione resta in ogni caso subordinata all'esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE.

Le imprese sono tenute alla conservazione di documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili, indicando nelle fatture e negli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati esplicito riferimento alla Norma di riferimento.

### **CUMULABILITÀ**

L'agevolazione è cumulabile con altre misure nazionali ed europee riferite ai medesimi costi, a condizione che il cumulo non determini il superamento del costo sostenuto e che la base di calcolo della maggiorazione sia assunta al netto di altri contributi ricevuti per i medesimi costi ammissibili.

pertec

PERTEC SRL

Sede legale e operativa: Via Pienza n.100 – 41126 Modena (MO)– Tel. 059-460732 – e-mail:  
commerciale@pertec.it - www.pertec.it